

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MENGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1962

Proroga e integrazione della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, sulle norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra e tutelarne l'integrità fisica

ONOREVOLI SENATORI. — Sta per concludere il quinquennio di proroga della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, relativa all'adozione di particolari norme di propaganda diretta ad evitare i pericoli costituiti da ordigni e residuati di guerra, per i ragazzi, e che prevede altresì sanzioni per omessa denuncia all'autorità competente di rinvenimenti di esplosivi di ogni genere.

Nei suoi dieci anni di applicazione, la legge si è dimostrata particolarmente utile per evitare dolorose disgrazie tra fanciulli e ragazzi, istintivamente spinti dalla curiosità, ad avvicinarsi a pericolosi ordigni come ad ogni altro oggetto che essi occasionalmente trovino: a tanti anni dalla fine della guerra il pericolo di tali ritrovamenti non è ancora cessato e capita ancora troppo frequentemente di leggere e di venire a conoscenza di rinvenimenti di residuati bellici che, non raramente, sono causa di disgraziate conseguenze.

Appare pertanto indispensabile prorogare ulteriormente la legge e continuare pertanto nell'opera di propaganda fin qui seguita.

L'incidenza sempre maggiore di infortuni all'infanzia e all'adolescenza induce altresì a ritenere opportuna l'estensione delle norme di propaganda contro la deflagrazione di ordigni esplosivi, anche ad altri mezzi e strumenti pericolosi, prime fra tutte le armi, e quindi apparecchi elettrici, macchine, ingranaggi, ecc.

La diffusione della tecnica, l'aumento dell'uso di nuovi strumenti e nuove applicazioni, possono purtroppo rappresentare insidie per il fanciullo ignaro, indotto dalla curiosità a sperimentare funzionamenti ed a mettere in movimento meccanismi, che possono provocargli danni anche irreparabili, come del resto è facilmente rilevabile dall'esperienza e dalla cronaca quotidiana.

Indispensabile si rivela pertanto un'opera di educazione dei fanciulli e dei ragazzi alla sicurezza, opera che li induca a tenersi lontani dai mille pericoli che li insidiano, e ne tuteli l'integrità fisica.

In tale settore ha attivamente ed egregiamente agito l'Associazione Nazionale per la Difesa della Gioventù, fondata da Don Carlo Gnocchi che, apostolo della gioventù muti-

lata, si preoccupava di prevenire i pericoli di infortunio delle giovani generazioni.

Inspirata ai principi ed all'esempio di Don Gnocchi, l'Associazione Nazionale per la Difesa della Gioventù, Ente morale sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, si prodiga per la formazione di una coscienza anti-infortunistica e di educazione alla sicurezza presso i giovani, le loro famiglie, gli educatori ed ha in tale campo acquisito particolari benemerienze.

Eretta in Ente morale nel 1959, tale Associazione conta nel suo consiglio direttivo i rappresentanti di cinque Ministeri (Interni, Difesa, Pubblica Istruzione, Sanità, Lavoro e Previdenza Sociale).

Si ritiene pertanto che essa sia particolarmente indicata ad affiancare l'azione prevista dalla legge di cui si chiede la proroga e l'estensione, anche per ovviare a ritardi ed inconvenienti nell'azione dell'opera propagandistica, determinati da difficoltà di coordinare gli uffici dei Ministeri competenti. Si ricorda infatti che in un primo

tempo la proposta di legge prevedeva la costituzione di un ufficio apposito e specifico per l'applicazione delle norme di prevenzione: la costituzione di tale ufficio non apparve allora necessaria, ma l'esperienza di questi anni, pur nei risultati soddisfacenti ottenuti, consiglia di catalizzare le competenze dei singoli Ministeri in un nucleo unico, e questo nucleo, onde anche evitare, secondo i desideri già espressi dal Parlamento, la formazione di un apposito ufficio ministeriale, può egregiamente essere rappresentato dall'Associazione Nazionale per la Difesa della Gioventù, Ente morale che, per l'azione fin qui seguita, e per la rappresentanza ministeriale che vi partecipa, offre le massime garanzie, e può pertanto operare su indicazione e per conto dei Ministeri.

Nel chiedere pertanto la proroga della legge per altri cinque anni e l'estensione delle norme previste ad una azione di educazione alla sicurezza verso i giovani, si propone di richiamare l'Associazione Nazionale per la Difesa della Gioventù a coadiuvare l'opera dei Ministeri interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La legge 26 ottobre 1952, n. 1784, prorogata con la legge 2 aprile 1958, n. 363, che prescrive norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, è prorogata per altri cinque anni a partire dal 5 dicembre 1962.

Le norme della legge n. 1784 vengono estese alla tutela dell'integrità fisica dei ragazzi e dei giovani attraverso anche una adeguata opera di educazione alla sicurezza, contro i pericoli cui sono soggetti ed in particolare quelli derivanti da ogni tipo di armi, macchine e strumenti.

I Ministeri interessati, nell'espletamento dei loro compiti di educazione alla sicurezza, si avvarranno dell'opera dell'Associazione nazionale per la difesa della gioventù.